



INSIEME a CORREGGIO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2017



Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione del fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);

- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa

amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio.

Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);

- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio

La capacità di spesa secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito anche a consuntivo, compatibilmente con la presenza di un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l'attività. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli stanziamenti del bilancio triennale successivo.

Questi ultimi sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contabile degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa adottati (criterio di competenza potenziata) e, soprattutto, dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Gli effetti di un esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo, la composizione del risultato di amministrazione, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale. Si tratta di elementi ed informazioni che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio, mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di

entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopravvenire di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		10	
	In conto	Totale	
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			7.918.126,89
RISCOSSIONI	2.522.153,75	22.342.686,98	24.864.840,73
PAGAMENTI	5.026.592,03	23.577.560,46	28.604.152,49
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			4.178.815,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			4.178.815,13
RESIDUI ATTIVI	908.917,90	6.089.196,29	6.998.114,19
RESIDUI PASSIVI	540.617,52	3.251.425,06	3.792.042,58
<i>Differenza</i>			3.206.071,61
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017			7.384.886,74

L'avanzo di € 7.384.886,74 è al lordo del Fondo Pluriennale vincolato pari ad € 3.713.536,09.

Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato, mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al rendiconto, a cui pertanto si rinvia.



	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione (+/-)	4.580.809,08	5.785.756,41	7.384.886,74
di cui:			
a) parte accantonata	1.922.948,66	1.492.739,32	4.479.175,71
b) Parte vincolata			219.452,76
c) Parte destinata ad investimenti			1.446.410,44
e) Parte disponibile (+/-) *			

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	243.000,00	313.473,06	740.639,62
fondo pluriennale vincolato			3.713.536,09
accantonamenti per indennità fine mandato			25.000,00
fondo perdite società partecipate			
altri fondi spese e rischi futuri	1.679.948,66	1.179.266,26	
TOTALE PARTE ACCANTONATA	1.922.948,66	1.492.739,32	4.479.175,71

Fondo pluriennale vincolato	3.713.536,09
-----------------------------	--------------


Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespote di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio), è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Per quanto riguarda il patrimonio netto riportato nel modello, questo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota una situazione di equilibrio.

La situazione, come sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di gestione del bilancio successivo.

CONTO DEL PATRIMONIO 2017 IN SINTESI			
Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	Im € 62.256,71	Patrimonio netto	Pa € 118.025.541,29
Immobilizzazioni materiali	Ma € 105.450.733,92		
Immobilizzazioni finanziarie	Fi € 19.373.995,78		
Rimanenze	Ri € -		
Crediti	Cr € 7.071.032,93	Fondi rischi e oneri	Co € 80.000,00
Attività finanziarie non immobilizzate	At € -	Debiti	De € 5.841.600,44
Disponibilità liquide	Di € 4.178.815,13	Ratei e risconti passivi	Ra € 12.223.880,77
Ratei e risconti attivi	Ra € 34.188,03		
Totale	€ 136.171.022,50	Totale	€ 136.171.022,50



SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di

risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito e poi aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto da entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di previsioni di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa condizione si sarebbe verificata e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo hanno consentito, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;

- per le sole uscite finanziarie da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.


Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate in esercizi precedenti da entrate a specifica destinazione, anche lo stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente, prima riportato, è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione e imputazione delle entrate e poi, separatamente, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente, mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati", mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

BILANCIO CORRENTE		Rendiconto 2017		
	(accertamenti / impegni competenza)	Parziale	Parziale	Totale
ENTRATE				
Entrate correnti di natura tributaria	(+) € 14.465.889,94			
Trasferimenti correnti	(+) € 2.066.346,52			
Extratributarie	(+) € 3.317.493,12			
Entrate correnti specifiche che finanziavano invest.	(-) € -			
Entrate correnti generiche che finanziavano invest.	(-) € -			
Risorse ordinarie		€ 19.849.729,58		
Fondo Pluriennale Vincolato	(+) € 384.769,52			
Avanzo di amministrazione	(+) € 1.757.380,57			
Risorse straordinarie		€ 2.142.150,09		
TOTALE		€ 21.991.879,67		
USCITE				
Rimborsino di prestiti	(+) € 256.555,96			
Rimborsino anticipazioni di cassa	(-) € -			
Rimborsino finanziamenti a breve termine	(-) € -			
Parziale (rimborsino di prestiti effettivo)	€ 256.555,96			
Spese correnti	€ 16.767.765,97			
TOTALE		€ 17.024.321,93		
Risultato				
Totali entrate	(+)	€ 21.991.879,67		
Totali spese	(-)	€ 17.024.321,93		
		€ 4.967.557,74		

Risultato bilancio corrente: avanzo (+) o disavanzo (-)



Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone di entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura, la costruzione o la manutenzione straordinaria di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito è stata rispettata la regola di carattere generale che impone all'ente la completa copertura, in termini di accertamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono state registrate negli anni in cui si prevede andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;


- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera venga ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nella stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche lo stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato degli investimenti mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati", mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

BILANCIO INVESTIMENTI		Rendiconto 2017		
(Accertamenti / Impegni competenza)		Parziale	Parziale	Totale
ENTRATE				
Entrate in c/capitale	(+)	€ 5.713.936,51		
Risorse ordinarie			€ 5.713.936,51	
Fondo Pluriennale Vincolato	(+)	€ 1.473.325,57		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	€ 1.365.552,71		
Risparmio reinvestito			€ 2.838.878,28	
Mezzi onerosi di terzi			€ -	
TOTALE				€ 8.552.814,79
USCITE				
Spese in conto capitale	(+)	€ 6.936.446,41		
Concessione di crediti	(-)	€ -		
Investimenti effettivi			€ 6.936.446,41	
TOTALE				€ 6.936.446,41
Risultato				
Totale entrate	(+)	€ 8.552.814,79		
Totale spese	(-)	€ 6.936.446,41		
				€ 1.616.368,38



Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) e le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che il credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderato nei suoi risvolti finanziari e contabili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione				
Anno	2014	2015	2016	2017
Residuo debito (+)	2.948.445,56	2.693.834,92	2.437.278,96	2.180.723,00
Nuovi prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	-254.610,64	-256.555,96	-256.555,96	-256.555,96
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
Totale fine anno	2.693.834,92	2.437.278,96	2.180.723,00	1.924.167,04
Nr. Abitanti al 31/12	25.795	25.897	25.694	25.696
Debito medio per abitante	104,43	94,11	84,87	74,88

Si precisa che il debito residuo al 31.12.2017 è relativo a n. 3 prestiti obbligazionari emessi negli anni 2000, 2005 e 2006.

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo netto). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2017, ammonta ad euro 0,00 e rispetto al residuo debito al 1/1/2017.

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata dall'Ente ai sensi dell'[art. 207 del TUEL](#), ammontano ad euro 11.855,05.

Di seguito si riporta il dato relativo alla percentuale di indebitamento del Comune di Correggio per gli anni 2014/2017.

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.				
Limite indebitamento	2014	2015	2016	2017
	8%	10%	10%	10%
Controllo limite art. 204/TUEL	2014	2015	2016	2017
	0,18%	0,12%	0,08%	0,07%

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrante (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La *dimensione definitiva* del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi. L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazioni di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo, l'importo è stato quantificato dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscontrati nell'ultimo quinquennio, e questo, nei tre tipi di procedimento

ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi in conto residui attivi rispetto ai rispettivi crediti di inizio esercizio e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi in conto residui attivi e crediti iniziali;

- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

Vincoli del pareggio di bilancio

Il superamento delle regole del Patto di stabilità interno, a partire dall'esercizio finanziario 2016, è rappresentato dai vincoli di Pareggio di bilancio.

Enti soggetti: gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 24.12.12 n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Obiettivo: gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

Ai fini dell'applicazione del comma 710 della Legge di Stabilità 2016, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Restano pertanto escluse (come per gli anni precedenti) le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di amministrazione, mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziate per la restituzione di prestiti.

Segue prospetto di equilibrio delle entrate e spese finali:

(dati in migliaia di euro)

1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	385
2 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese C/capitale	1.473
3 Entrata finali	25.563
4 Spese finali + FPV	27.417
Saldo tra entrate e spese finali	4
6 Saldo obiettivo di pareggio rideterminato 2017	-
Spazi finanziari acquisiti con i patti regionalizzati e con il patto orizzontale nazionale 2017 e non utilizzati per impegni di spesa in	
7 c/capitale	-
Saldo obiettivo di pareggio rideterminato finale 2017	-

**Differenza tra saldo tra entrate e spese finali e saldo obiettivo
pareggio rideterminato finale 2017**

4

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Previsioni definitive e accertamenti di entrata

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità).


Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

RIEPILOGO ENTRATE
(Accertamenti competenza)

	2014	2015	2016	2017
Entrate correnti di natura tributaria	€ 14.658.213,38	€ 14.299.903,45	€ 14.737.164,06	€ 14.465.889,94
Trasferimenti correnti	€ 1.098.738,82	€ 828.169,30	€ 1.491.912,69	€ 2.066.346,52
Extra tributarie	€ 2.163.727,33	€ 2.794.441,90	€ 2.588.021,44	€ 3.317.493,12
Entrate in conto capitale	€ 2.102.055,12	€ 1.304.305,35	€ 1.723.875,07	€ 5.713.936,51
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate per conto di terzi/partire di giro	€ 2.006.923,13	€ 3.082.732,80	€ 2.926.518,49	€ 2.868.217,18
TOTALE	€ 22.029.657,78	€ 22.309.552,80	€ 23.467.491,75	€ 28.431.883,27



Tributi


Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101), le compartecipazioni di tributi (Tip.105), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), sono state accertate per cassa per cui la relativa previsione del bilancio ha tenuto conto di questa deroga al principio;

- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Sono stati accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore ha provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione e la conseguente imputazione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui si verifica questa condizione;

TRIBUTI	2017
(Accertamenti competenza)	
Cat. 1 101 03 Imposta municipale propria	€ 5.292.121,90
Cat. 1 101 08 imposta comunale sugli immobili	€ 310.000,00
Cat. 1 101 16 Addizionale comunale IRPEF	€ 575.000,00
Cat. 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti	€ 4.063.359,81
Cat. 1 101 53 Imposta comunale pubblicià e pubbliche affissioni	€ 226.070,07
Cat. 1 101 61 Tributo comunale sui servizi	€ 93.292,58
Cat. 1 301 01 Fondi perequativi dallo Stato	€ 3.906.045,58
TOTALE € 14.465.889,94	



Trasferimenti correnti


Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle

famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accettabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Tit. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		2017
(Accertamenti competenza)		
Cat. 2 101 01 trasf. Corr Ammin. Centrali	€ 983.648,09	1
Cat. 2 101 02 trasf. Corr. Ammin. Locali	€ 623.864,80	2
Cat. 2 105 01 trasf. Corr. UE	€ 452.833,63	3
Cat.2 103 02 Altri trasf. Corr da imprese	€ 6.000,00	4
TOTALE	€ 2.066.346,52	



Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:


- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;

- Interessi attivi. Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accettabili nell'esercizio dell'incasso;



- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale.

Tit. 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		2017	
(Accertamenti competenza)			
Cat. 3 100 02 Entrate da prest. Serv	€ 285.409,90	1	
Cat. 3 100 03 Proventi gest.beni	€ 901.076,95	2	
Cat. 3 200 02 Entrate da controlli	€ 1.094.596,30	3	
Cat. 3 300 03 Interessi attivi	€ 6,82	4	
Cat. 3 400 03 Entrate distr. Utili	€ 419.679,63	5	
Cat. 3 500 02 Rimborси in entrata	€ 116.564,85	6	
Cat. 3 500 99 Altre entrate corr.	€ 500.158,67	7	
TOTALE	€ 3.317.493,12		



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzato, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accettabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;


- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accettabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;

- Permessi di costruire. I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accettabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Tit. 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI		2017
(Accertamenti competenza)		
Cat. 4 200 01 contr. Invest.da amm.pubbl.	€ 1.294.019,90	1
Cat. 4 300 11 altri trasf.capitale da famiglie	€ 26.285,65	2
Cat. 4 300 12 altri trasf.capitale da imprese	€ 725.600,41	3
Cat. 4 400 02 cessione di terreni	€ 3.678.030,55	4
TOTALE	€ 5.723.936,51	



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza), mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevola la consultazione.

Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo, mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).



Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da



CITTÀ DI CORREGGIO

pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

RIEPILOGO USCITE (Impegni competenza)	2014	2015	2016	2017
Correnti	€ 16.040.324,49	€ 17.679.788,91	€ 18.113.477,38	€ 16.767.765,97
In conto capitale	€ 2.946.645,78	€ 1.554.937,77	€ 1.286.558,94	€ 6.936.446,41
Rimborso di prestiti	€ 256.555,96	€ 256.555,96	€ 256.555,96	€ 256.555,96
Servizi per conto di terzi	€ 2.006.923,13	€ 3.082.732,80	€ 2.926.518,49	€ 2.868.217,18
TOTALE	€ 21.250.449,36	€ 22.574.015,44	€ 22.583.110,77	€ 26.828.985,52



Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è stato previsto e accertato nella corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- *Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. La spesa relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;


- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- Contributi correnti a carattere pluriennale (*trasferimenti correnti*). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si

tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, è stato provvisoriamente imputato all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione comporta il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- *Impegno ed imputazione della spesa*. Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.


In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta

attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.

Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- *Adeguamento del cronoprogramma.* I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.

TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (Impegni competenza)		Anno 2017
Tributi in c/capitale	€ -	1
Investimenti fissi lordi ed acq.terreni	€ 1.345.585,64	2
Contributi agli investimenti	€ 44.630,32	3
Altri trasferimenti c/capitale	€ 5.546.230,45	4
Altre spese c/capitale	€ -	5
Acquisizione attivi finanziarie	€ -	6
Concessione di crediti breve termine	€ -	7
concessione di crediti medio/lungo termine	€ -	8
Altre soese incremento att.finanziarie	€ -	9
TOTALE	€ 6.936.446,41	



Rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in cui viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403), oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati.

L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;



- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

TIT. 3 - RIMBORSO DI PRESTITI (Impegni competenza)	Anno 2017	Percentuale
Rimbors di anticipazione di cassa	€ -	0,00
Finanziamenti a breve termine	€ -	0,00
Quote capitale mutui e prestiti	€ -	0,00
Prestiti obbligazionari	€ 256.555,96	100,00
Quote capitale debiti pluriennali	€ -	0,00
TOTALE	€ 256.555,96	100,00

Partecipazioni in società

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Facor s.r.l.	40,00%
Iren Emilia s.p.a.	0,5466%
Lepida s.p.a.	0,0016%
Agac infrastrutture s.p.a.	3,5433%
Piacenza infrastrutture s.p.a.	1,4174%
Centro studio La Cremeria s.r.l.	7,90%
Azienda consortile Act a.r.l.	2,94%
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	2,94%

Si riportano qui sinteticamente i dati relativi ai bilanci al 31.12.2016:

Denominazione	Risultato di esercizio	Patrimonio netto	Capitale sociale
Facor s.r.l.	60.688	447.986	52.000
Iren Emilia s.p.a.	179.345.000.000	2.288.097.000	1.276.225.677
Lepida s.p.a.	457.200	67.490.699	65.526.000
Agac infrastrutture s.p.a.	2.525.656	126.619.949	120.000
Piacenza infrastrutture s.p.a.	367.991	21.637.344	20.800.000
Centro studio La Cremeria s.r.l.	20.469	419.291	50.000
Azienda consortile Act a.r.l.	41.110	9.454.021	9.406.598
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	55.159	3.619.054	3.000.000



Il valore delle partecipazioni del Comune di Correggio al 31.12.2017 ammontano ad € 17.897.697,21 e sono così suddivise:

Denominazione	Patrimonio netto	% di partecipazione	Valore quota
Facor s.r.l.	447.986	40,00%	179.494,40
Iren Emilia s.p.a.	2.288.097.000	0,5466%	12.506.7838,20
Lepida s.p.a.	67.490.699	0,0016%	1.079,85
Agac infrastrutture s.p.a.	126.619.949	3,5433%	4.486.524,65
Piacenza infrastrutture s.p.a.	21.637.344	1,4174%	306.687,71
Centro studio La Cremeria s.r.l	419.291	7,90%	33.123,99
Azienda consortile Act a.r.l.	9.454.021	2,94%	106.400,19
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	3.619.054	2,94%	277.948,22
TOTALE COMPLESSIVO			17.897.697,21

Il valore delle quote di Iren Emilia s.p.a è calcolato utilizzando il prezzo corrente delle azioni pari ad € 2,4953 per il numero delle quote possedute dall'Amministrazione (6.458.874) come evidenziato dall'estratto conto della situazione finanziaria relativa al conto deposito titoli al 31.12.2017 di Unicredit.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla



ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 207 TUEL:

OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza	Atto
Ristrutturazione piscina comunale - Coopernuoto	272.000,00	31/03/2011	31/12/2020	C.C. 113 del 24/09/2010
Realizzazione piscina scoperta - Coopernuoto	400.000,00	20/01/2011	20/10/2020	C.C. 24 del 26/02/2010

Aggiornamento contenziosi con vari istituti di credito relativi alle lettere di patronage.

Il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili.

Per poter perseguire la realizzazione e gestione di impianti per la produzione energetica alimentati ad olio vegetale al servizio della rete di teleriscaldamento e la realizzazione e gestione di impianti per la valorizzazione energetica di essenze legnose e/o vegetali, En.cor s.r.l. è ricorsa all'indebitamento presso vari istituti di credito.

L'ottenimento dei finanziamenti da parte di vari istituti di credito era subordinato all'emissione di lettere di patronage da parte dell'Amministrazione Comunale, di seguito elencate:

Istituto	Importo	N. Atto
Banca nazionale del lavoro	€ 6.500.000	Lettera Sindaco del 24 agosto 2007
Banca nazionale del lavoro	€ 6.670.000	G.C. 82 del 14 luglio 2009
Banca nazionale del lavoro	€ 1.330.000	G.C. 83 del 14 luglio 2009
San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop	€ 7.500.000	G.C. 101 del 29 settembre 2009
San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop	€ 4.000.000	G.C. 130 del 15 dicembre 2009
Banco Popolare di Verona e Novara	€ 9.600.000	G.C. 129 del 10 dicembre 2010



In seguito alla modifica normativa relativa alle società partecipate dagli enti locali, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2013, il Comune di Correggio ha deciso la dismissione della società En.cor srl da effettuarsi entro il 30 settembre 2013.

Il Comune di Correggio, quindi, conferiva incarico ad un professionista, affinché stimasse il valore del patrimonio di En.cor srl, in vista della successiva dismissione.

Successivamente, in applicazione della deliberazione sopra riportata, è stata approvata la deliberazione di Giunta comunale n.41 del 6/5/2013 che ha aggiornato l'Iter amministrativo di dismissione della società -En.cor s.r.l., ai sensi dell'articolo 14 comma 32 del d.l. 78/2010 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2013.

Con determinazione del direttore generale n. 94 del 28.05.2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della "Gara per la alienazione ai sensi dell'articolo 14 comma 32 d.l. 78/2010, di quote di partecipazione, in proprietà del Comune di Correggio, corrispondenti al 100% del capitale sociale di En.Cor s.r.l." a favore di Amtrade Italia società a responsabilità limitata, con unico socio, con sede legale in Gorlago (BG) alla via Tri Plok n. 37, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione registro imprese 03873450161;

In data 27 giugno 2013, con atto rep. nr. 10691, il Comune di Correggio ha ceduto la totalità delle proprie quote della società En.cor s.r.l. a socio unico, alla società Amtrade Italia s.r.l. per € 200.000,00.

Si sottolinea come nel punto 6.c.2.d.3 del bando di gara, Amtrade srl si era impegnata a sostituirsi nelle garanzie prestate dal Comune a favore delle Banche creditrici di Encor: "si impegna a rilasciare agli istituti di credito, lettere di patronage di contenuto identico quale strumento sostitutivo di quelle rilasciate a suo tempo dal Comune di Correggio in modo che per noi il Comune stesso possa ritenersi sollevato da ogni obbligazione".

* * *

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza nr. 8, depositata in Cancelleria il 24.01.2014, ha dichiarato il fallimento della società En.cor s.r.l. con sede legale in Correggio RE, via Pio La Torre 18.

Nei confronti di tale fallimento procedevano ad insinuarsi i creditori della fallita Encor srl; tra questi si insinuavano al passivo del fallimento anche la Banca San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop, la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco Popolare, per le rispettive pretese creditorie:

- San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop: "*ammesso il credito di euro 11.520.852,27, in chirografo, come da domanda*";
- Banca Nazionale del lavoro: "*ammesso per euro 14.136.077,29, categoria chirografari, come richiesto*";
- Banco Popolare: "*ammesso per euro 3.411.322,39, come richiesto, categoria ipotecari sui seguenti beni immobili: a): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.154, ipoteca grado 1; b): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.171, ipoteca grado 1; c): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale*



n.179, ipoteca grado 1; ammesso per euro 1.032.244,47=, categoria chirografari, come richiesto".

La procedura fallimentare è tutt'ora in corso e il Curatore del Fallimento dovrà procedere alla liquidazione dell'attivo al fine di soddisfare i creditori insinuati.

In data 17-21 gennaio 2014, San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. formulando domanda di condanna al pagamento per totali € 10.718,128,34 (causa iscritta al RG. 446/2014 del Tribunale di Reggio Emilia).

In data 9 – 10 aprile 2014, la Banca Nazionale del Lavoro conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. e per altri asseriti crediti, formulando domanda di condanna al pagamento per totali € 14.136.077,28 (causa iscritta al R.G. 2626/2014 del Tribunale di Reggio Emilia). Con sentenza parziale in data 29/10/2015, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune convenuto. La sentenza parziale veniva impugnata in appello. Con ordinanza in data 25/10/2016 la Corte di Appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione promossa.

In data 30 dicembre 2016 la Giunta Comunale, con proprio atto n. 119 del 13.12.2016, ha provveduto a ricorrere avanti alla suprema corte di Cassazione avverso e per l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015) del Tribunale di Reggio Emilia, resa nella persona del giudice dott. Matteo Marini (giudizio civile n. 2626/2014 rg.), ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in data 29.10.2015.

In data 13 -18 febbraio 2015, il Banco Popolare società cooperativa conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. formulando domanda di condanna al pagamento per complessivi € 4.425.849,40 (causa iscritta al R.G. 912/2015 del Tribunale di Reggio Emilia).

L' Amministrazione comunale ha conferito incarico agli Avv. Prof. Giovanni Bertolani e l'Avv. Giorgio Barbieri a rappresentare e difendere il Comune nei sopra citati procedimenti.

L'ammontare delle spese legali previste nei predetti procedimenti sono completamente impegnate.

* * *

Con sentenza n. 946/2016 del 17.06.2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Correggio e ha condannato lo stesso a corrispondere a San Felice Banca Popolare soc. Coop la somma di € 10.816.551,28 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, le spese legali in complessivi € 80.000,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA. La sentenza veniva tempestivamente impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna.

Con sentenza n. 987/2016 del 24.06.2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Correggio e ha condannato lo stesso a restituire a favore del Banco Popolare soc. coop. la somma di € 4.006.928,00, oltre agli interessi moratori convenzionali sulla somma di € 3.000.000 a decorrere dal 16 dicembre 2011 e su € 1.006.928,00 con decorrenza 10 dicembre 2013, oltre al rimborso delle spese legali per € 47.000,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA. La sentenza veniva tempestivamente impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28 luglio 2016 si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive ed al loro finanziamento.

Con la successiva delibera 62 del 28/07/2016, si approvava la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 e la contestuale attestazione degli equilibri, con copertura dei debiti fuori bilancio da sentenze per € 14.823.478,03 di parte capitale.

Il Comune, con propria delibera n. 60 del 28/07/2016, ha ritenuto che “i finanziamenti alla ex partecipata En.cor srl, garantiti dall’Amministrazione comunale, erano destinati alla realizzazione di investimenti, tra i quali impianti a fonte rinnovabile, come previsto dai piani industriali e dallo stato passivo del fallimento”.

Tali finanziamenti, erogati dagli Istituti di Credito a favore di En.cor e garantiti dalle citate patronage rilasciate dal Comune, sono stati utilizzati per realizzare opere pubbliche a beneficio della comunità. Si pensi, ad esempio, alla scuola elementare San Francesco (per la quale il Comune deve versare alla procedura fallimentare una somma a titolo di riscatto di una porzione residua del diritto di superficie), al Centro sociale XXV Aprile, ai pannelli e impianti fotovoltaici, oltre ad altri investimenti pubblici ora facenti parte del patrimonio attivo della fallita.

Tale assunto sopra richiamato (“i finanziamenti alla ex partecipata En.cor srl, garantiti dall’Amministrazione comunale, erano destinati alla realizzazione di investimenti, tra i quali impianti a fonte rinnovabile, come previsto dai piani industriali e dallo stato passivo del fallimento”) deve ritenersi fondato sui principi contabili vigenti.

In particolare, si fa riferimento al principio contabile 4.2 punto 5.5, che prevede: nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l’operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l’entrata tra le accensioni di prestiti.

Sul punto, il Comune ha chiesto un parere a “IFEL Fondazione ANCI – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale” che ha confermato l’assunto.

In particolare, secondo l’opinione di tale autorevole istituzione: “il riconoscimento del debito fuori bilancio riguarda, come detto, sentenze relative al rimborso di prestiti contratti da una società totalmente partecipata e assistiti da lettere di patronage forte per la realizzazione di investimenti nel campo di tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dall’oggetto del riconoscimento appare fuori dubbio che si tratti di investimenti, come evidente anche dal patrimonio

della società partecipata. Ne consegue, quindi, che l'Ente può legittimamente utilizzare risorse in parte capitale a copertura di tali passività”.

* * *

Con delibera n. 89/2016 – notificata al Comune di Correggio in data 12/10/2016 - la Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, ha svolto osservazioni al bilancio del Comune (rendiconti consuntivi 2012 – 2013) e, in particolare, alle modalità con le quali è stato riequilibrato a seguito dell'iscrizione, tra le passività, del debito derivante dalle citate pronunce del Tribunale di Reggio Emilia. Nel dettaglio, la Corte ha assunto che: “Detto piano, tuttavia, qualifica il conseguente debito come spesa in conto capitale (al netto delle spese per costi legali ed interessi di mora, che vengono considerate di parte corrente) e ne programma la copertura con risorse di parte capitale. Poiché, in realtà, tale debito non può correttamente considerarsi di parte capitale, in quanto al pagamento non corrisponde un aumento patrimoniale a favore dell'Ente, vi è stata la violazione del disposto di cui all'art. 193 tuel, espressamente richiamato dall'art. 194 citato, in forza del quale per ripristinare il pareggio di bilancio mediante piano triennale possono essere utilizzate entrate in conto capitale solo con riferimento a squilibri di parte capitale”.

Nonostante la fondatezza delle considerazioni espresse dal nostro Ente, il Comune ha messo in campo molteplici iniziative, per supportare e rafforzare ulteriormente la decisione di utilizzare, almeno parzialmente, risorse di parte capitale per la copertura dei citati debiti, cercando al contempo di fare ogni sforzo per liberare quante più risorse possibili di parte corrente sul bilancio 2016/18, senza penalizzare i servizi ai cittadini che caratterizzano il nostro mandato amministrativo. Nello specifico il Comune di Correggio ha svolto le seguenti azioni:

- 1) ha approvato la variazione di bilancio con delibera n. 93 del 30/11/2016, apportando ingenti modifiche rispetto alla variazione del mese di luglio 2016. Nella fattispecie, preso atto delle indicazioni contenute nella delibera 89/2016 della Corte dei Conti, ha innanzitutto provveduto a reperire risorse in parte corrente a copertura della maggior parte degli esborsi.
- 2) ha sottoscritto un accordo transattivo con il Banco Popolare soc. Coop che prevede lo stralcio di una percentuale significativa del debito e, tra le altre cose, la cessione dell'originario credito insinuato nel passivo del fallimento En. Cor che consentirà, definitivamente, all'Ente di sostituirsi alla banca nei diritti da questa vantata nei confronti della procedura fallimentare;
- 3) ha concordato una proposta transattiva con San Felice 1893 Banca Popolare, subordinandone l'efficacia alla condizione suspensiva dell'approvazione, da parte della Corte dei Conti, dei provvedimenti che il Comune di Correggio ha adottato nel termine da questa concesso a seguito dei rilievi sollevati con propria delibera n. 89/2016. L'accordo prevede, tra le altre cose, lo stralcio di parte del debito e la cessione dell'originario credito insinuato nel passivo del fallimento En. Cor che consentirà, definitivamente, all'Ente di sostituirsi alla banca nei diritti da questa vantata nei confronti della procedura fallimentare;
- 4) ha richiesto un parere legale in relazione all'operazione di cessione del credito delle Banche a proprio favore che gli consentirà, una volta divenuto cessionario del credito, di partecipare alla distribuzione dell'attivo del fallimento En.cor.

Di seguito si riportano gli accordi transattivi raggiunti con il Banco Popolare e Banca San Felice, nonché le fonti di copertura:

1) Transazione con il Banco Popolare Soc. Coop.

Con proposta di accordo sottoscritto tra le parti in data 07/12/2016, il Comune di Correggio e il Banco Popolare hanno raggiunto un accordo transattivo, a definizione del contenzioso giudiziario in essere, che contempla i seguenti principi:

- 1) il versamento da parte del Comune a favore del Banco Popolare soc cop, a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 2.500.000,00 (duemilonicinquecentomila/00) onnicomprensiva (anche di interessi, spese legali, spese di registro, e quant'altro) alle seguenti scadenze:
 - 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2016;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2017;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2018;
- 2) la compensazione tra le parti delle spese legali, di tutti i gradi di giudizio, nonché l'abbandono della causa di appello relativa all'impugnazione della sentenza n. 987/2016, pendente avanti la Corte di Appello di Bologna;
- 3) la cessione, a favore del Comune, dell'intero credito vantato dal Banco Popolare nei confronti della procedura fallimentare Encor, oggetto di insinuazione al passivo del fallimento. Il Banco Popolare si impegna a rilasciare ogni autorizzazione e consenso affinché il Comune si possa surrogare e/o sostituire a tutti i suoi diritti nei confronti della procedura fallimentare. In ogni caso la Banca si impegna a fare tutto quanto nelle sue possibilità affinché il Curatore del Fallimento En.cor provveda, ex art. 115 L.F., alla rettifica formale dello stato passivo del Fallimento.
- 4) con l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della scrittura privata, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente - per nessuna ragione, titolo o causa - in relazione alle circostanze oggetto di causa.

L'accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

In particolare, la cessione del credito vantato dal Banco Popolare consente all'Ente di divenire cessionario di un credito chirografo di € 1.032.244,47 e di un credito privilegiato ipotecario, vantato dalla Banca stessa nei confronti della procedura fallimentare, di € 3.411.322.

Si ribadisce che per la conclusione positiva dell'accordo sopra descritto si farà ricorso per € 1.500.000 all'avanzo di amministrazione 2015 e per € 1.000.000 a risorse di parte corrente, senza ricorrere in alcun modo a risorse di parte capitale, escludendo ogni tipo di alienazione sia patrimoniale sia finanziaria.

Con atto pubblico a ministero della dott.ssa Maura Manghi, Notaio in Reggio Emilia, in data 19/12/2016, è stato stipulato l'atto di cessione del credito a favore del Comune.

2) Transazione con San Felice 1983 Banca Popolare

Le parti hanno in prima battuta condiviso una proposta di accordo in data 09.12.216 e, in data 03/04/2017 - preso atto dell'Ordinanza n.13/2017 della Corte dei Conti, sezione Controllo dell'Emilia Romagna che deliberava l'idoneità delle misure correttive adottate dal Comune di Correggio nel ripristinare gli equilibri di bilancio superando le criticità sollevate dalla medesima Corte dei Conti -, ha sottoscritto l'accordo transattivo che prevede i seguenti principi:

- 1) il versamento da parte del Comune a favore della Banca San Felice, a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquemila/00) onnicomprensiva (anche di interessi) alle seguenti scadenze:
 - a. € 1.958.528,57 entro 6 mesi dal momento in cui diverrà efficace l'accordo;
 - b. € 3.115.501,62 entro e non oltre la data del 31/12/2017;
 - c. € 3.875.969,81 entro e non oltre la data del 31/12/2018;
- 2) l'abbandono della causa di appello relativa all'impugnazione della sentenza n. 946/2016, pendente avanti la Corte di Appello di Bologna;
- 3) la cessione da parte della Banca San Felice ed a favore del Comune, dell'intero credito vantato nei confronti della procedura fallimentare En.cor ed oggetto di insinuazione al passivo del fallimento per € 11.520.852 di credito chirografo. In ogni caso la Banca si impegna a fare tutto quanto nelle sue possibilità affinché il Curatore del Fallimento En.cor provveda, ex art. 115 L.F., alla rettifica formale dello stato passivo del Fallimento, dichiarandosi disponibile a rilasciare, in tal senso, ogni autorizzazione e/o consenso necessario;
- 4) la previsione che, subordinatamente al pagamento tempestivo e integrale delle somme concordate indicate al precedente punto 1), e quindi con l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della scrittura privata, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente - per nessuna ragione, titolo o causa - in relazione alle circostanze oggetto di causa.
- 5) la rinuncia da parte della Banca a mettere in esecuzione la sentenza n. 946/2016.

L'accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

In data 06/04/2017 il Comune di Correggio e San Felice 1983 Banco Popolare Soc. Coop hanno sottoscritto, avanti un notaio, atto di cessione, a favore del Comune di Correggio, dei crediti insinuati dall'Istituto di credito nel Fallimento En.cor.

In attesa che lo stato passivo del Fallimento En.cor srl venga formalmente rettificato in conseguenza delle citate cessioni di credito, il Comune - a propria maggior tutela - ha proceduto formalmente ad insinuare, sempre nel passivo del fallimento, i crediti di cui è divenuto cessionario attraverso n. 2 "domanda di ammissione al passivo ex art 101, ultimo comma della Legge Fallimentare".



La copertura economica, come accertato anche dal collegio dei revisori, che ha espresso il proprio parere favorevole, trova riscontro all'atto della transazione in complessivi € 2.834.498,38 di parte corrente e di € 6.115.501,62 di parte capitale nel triennio 2016/2018.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/2016 si è provveduto alla copertura dei debiti, così come quantificati a seguito degli accordi transattivi rispettivamente conclusi con Banco Popolare e con San Felice 1983 Banca Popolare, sia razionalizzando le risorse di parte corrente negli anni 2016 – 2018, sia ipotizzando alienazioni di beni immobili inseriti nel piano alienazioni approvato con deliberazione consigliare n. 61 del 28/07/2016.

Con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2017 la Corte dei Conti ha deliberato l'idoneità delle misure correttive adottate dall'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012.

3) Transazione con Banca Nazionale del Lavoro

Con sentenza n. 1066/2017 del 23.10.2017, il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune stesso a corrispondere a Banca Nazionale del Lavoro la somma di € 13.393.809,40 oltre a interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, la somma di € 742.267,97 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale e spese legali in complessivi € 68.367,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA.

La sentenza veniva tempestivamente impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna.

In data 19/12/2017 l'Amministrazione Comune e Banca Nazionale del Lavoro hanno sottoscritto un atto transattivo che prevede i seguenti principi:

- 1) il versamento da parte del comune di Correggio a favore di BNL, a saldo e stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 10.000.000,00 onnicomprensiva di interessi e rivalutazione alle seguenti scadenze:
 - a) € 3.000.000,00 (€ tremiloni/00) entro e non oltre la data del 31/12/2017, a condizione che venga sottoscritto entro tale data l'accordo. In ogni caso tale prima rata sarà erogata alla sottoscrizione dell'atto;
 - b) € 3.000.000,00 (€ tremiloni/00) entro e non oltre la data del 31/12/2018;
 - c) € 4.000.000,00 (€ quattromiloni/00) entro e non oltre la data del 31/12/2019;
- 2) Banca Nazionale del Lavoro rinuncia ai propri diritti derivanti dalle lettere di patronage rilasciate a suo favore da parte del Comune di Correggio e riconosciute nella sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia e, quindi, rinuncia a mettere in esecuzione la medesima sentenza, nonché a pretendere nei confronti del Comune di Correggio qualsiasi diritto connesso al mancato pagamento di alcunché da parte di En.cor s.r.l e/o derivante dalla citata sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia.
- 3) Per effetto della conclusione dell'accordo cui al punto 1), entro i 10 giorni successivi dalla sua sottoscrizione, le parti si obbligano a stipulare, avanti notaio che sarà indicato dal Comune di Correggio, uno specifico contratto avente ad oggetto la cessione dell'intero credito di Banca Nazionale del Lavoro insinuato nel passivo del fallimento En.cor, pari ad € 14.136.077,29, in favore del comune di Correggio. Il trasferimento si intenderà effettuato pro soluto.

Nell'ipotesi in cui il fallimento En.cor effettuerà riparti a favore di Banca Nazionale del Lavoro,

questa si obbliga a corrispondere al Comune di Correggio, entro i successivi 7 giorni dall'incasso, le relative somme ricevute.

Banca Nazionale del Lavoro si impegna a prestare ogni adempimento che venga richiesto dal Curatore del fallimento En.cor s.r.l. finalizzato a consentire la rettifica formale dello stato passivo del fallimento e la conseguente attribuzione del riparto dell'attivo a favore del Comune di Correggio.

Banca Nazionale del Lavoro garantisce che il proprio credito insinuato nel passivo del fallimento En.cor s.r.l. è regolarmente iscritto nello stato passivo del medesimo fallimento.

4) Il Comune di Correggio si impegna ad abbandonare il promuovendo giudizio di appello alla sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, una volta perfezionato sia l'accordo di cui al punto 1), sia il contratto relativo alla cessione del credito di cui al punto 3). Nel caso in cui, nelle more, la Banca Nazionale del Lavoro si fosse già costituita nel giudizio di appello, questa si impegnerà a dare la propria adesione ad abbandonare tale giudizio, a spese compensate. Il Comune di Correggio si obbliga a rinunciare al giudizio avanti la Corte di Cassazione, relativo alla sentenza parziale n. 1481/2015 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29/10/2015, e la Banca Nazionale del Lavoro si obbliga, ove necessario, ad aderire a tale rinuncia, a spese compensate.

Le altre spese conseguenti alla sentenza n. 1066/2017 del Tribunale di Reggio Emilia ed all'accordo saranno a carico del Comune di Correggio.

L'accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

Sempre in data 19/12/2017, il Comune di Correggio e Banca Nazionale del Lavoro hanno sottoscritto l'atto di cessione, a favore del Comune di Correggio, dei crediti insinuati dall'Istituto di Credito nel Fallimento En.cor.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30/11/2017 si è provveduto alla copertura dei debiti, così come quantificati a seguito dell'accordo transattivo concluso con Banca Nazionale del Lavoro, sia razionalizzando le risorse di parte corrente anni 2017 – 2019, sia ipotizzando per l'annualità 2019 e 2020 alienazioni finanziarie.

La copertura economica di ciascun accordo transattivo è così composta:

A) Quadro riepilogativo degli accordi transattivi

Accordi transattivi	Importi
Banco Popolare Soc. Coop	€ 2.500.000,00
S. Felice 1893 Banco Popolare soc. coop	€ 8.950.000,00
Banca Nazionale del Lavoro	€ 10.000.000,00
TOTALE	€ 21.450.000,00

B) Finanziamento degli accordi transattivi (aggiornamento al 31/12/2017):

Banco Popolare Soc. Coop.



	Importo debito	Ripiano esercizio 2016	Ripiano esercizio 2017	Ripiano esercizio 2018	Ripiano esercizio 2019
Accordo transattivo Banco Popolare	2.500.000,00				
Avanzo di amministrazione		1.500.000,00			
Economie di parte corrente			500.000,00	500.000,00	
TOTALE COPERTURA	2.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	

San Felice 1893 Banco Popolare soc. Coop.

	Importo debito	Ripiano esercizio 2016	Ripiano esercizio 2017	Ripiano esercizio 2018	Ripiano esercizio 2019
Accordo transattivo Banco Popolare	8.950.000,00				
Economie di parte corrente		982.558,76	925.969,81	925.969,81	
Alienazioni patrimoniali			3.115.501,62	1.633.359,56	
Alienazioni finanziarie				1.366.640,44	
TOTALE COPERTURA	8.950.000,00	982.558,76	4.041.471,43	3.925.969,81	

Banca Nazionale del Lavoro

	Importo debito		Ripiano esercizio 2017	Ripiano esercizio 2018	Ripiano esercizio 2019
Accordo transattivo Banco Popolare	10.000.000,00				
Avanzo di amministrazione			2.430.728,83		
Economie di parte corrente			841.729,11	467.892,54	1.931.269,81
Alienazioni patrimoniali					
Alienazioni finanziarie				2.259.649,52	2.068.730,19
TOTALE COPERTURA	10.000.000,00		3.272.457,94	2.727.542,06	4.000.000,00

Totali delle somme finanziate:

Finanziamento	Importi
Parte corrente	€ 11.056.118,67
Parte capitale - alienazioni patrimoniali	€ 4.698.861,18
Parte capitale - alienazioni finanziarie	€ 5.695.020,15
TOTALE	€ 21.450.000,00

Preme ora specificare i criteri attraverso i quali è stato previsto l'utilizzo delle risorse di parte capitale ai fini della copertura delle somme da versare oggetto dei n. 3 accordi transattivi sopra citati.

Preliminariamente, si ritiene doverosa una premessa.

Come precedentemente ricordato, oggetto di ciascuno dei n. 3 accordi transattivi con il Banco Popolare, San Felice Banca 1893 e Banca Nazionale del Lavoro è stata anche la cessione dei rispettivi crediti, a favore del Comune di Correggio, da queste vantati nei confronti del Fallimento En.cor srl e regolarmente insinuati nel passivo del fallimento.

Tale operazione ha consentito al Comune di Correggio di divenire formalmente titolare dei crediti ceduti dalle Banche nei confronti della procedura fallimentare.

Ciò comporta che, nel momento in cui il fallimento En.cor srl procederà a liquidare il proprio patrimonio attraverso procedure competitive, il Comune di Correggio, in sede di riparto, sarà destinatario di una determinata somma.

L'ammontare di tale somma, rispetto al totale di quanto ricavato dalla Procedura fallimentare, sarà corrispondente alla percentuale che i crediti, ceduti dalle Banche, rappresentano sul totale del passivo fallimentare pari a circa l'85% dei crediti complessivi iscritti al passivo del fallimento.

Si elencano di seguito i beni del patrimonio destinato alla vendita per la copertura della quota capitale.

A) Piano di alienazioni del patrimonio immobiliare

Il Comune di Correggio, con delibera n. 91/2017 in data 30/11/2017, ha approvato il piano di alienazioni del proprio patrimonio.

In tale piano, e pertanto già disponibili alla vendita, vi sono i seguenti beni:

			IDENTIFICAZIONE CATASTALE		
	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	Via/Piazza N.C.	foglio	particella	consistenza
1	Terreno	Viale Europa	43	374, 401	5.919 mq
2	Terreno con soprastante immobile diruto	Via Cimitero	56	78 (parte), 79, 676, 677, 678, 434 (parte) 433	3.000 mq

3	Immobili a destinazione mista	Via Mandriolo Superiore n. 6	24	73, 181, 310, 356 (parte)	6.650 mq ca
4	Terreno	Via Dallai	20	174 (parte)	2.000 mq ca
5	Immobile ad uso commerciale	Via Fazzano, 9	50	380, sub 4	300 mq + 450 mq area pertinenziale esterna
6	Ambulatori Medici	Via G. Di Vittorio n. 1	51	236, sub 14, 18, 20	
7	Immobile uso uffici	P.zza Garibaldi n. 7	35	278 sub 5	460 mq ca
8	Centro sportivo Tennis	Via Bruto Terrachini, 2	55	243, sub 5, 6 e 7	503 mq ca
9	Negozio c/o Fraz. Di Budrio	Via Budrio n. 24	59	53	65 mq
10	Negozio c/o Fraz. Di Budrio	Via Budrio n. 24	59	53	43 mq
11	Immobile rurale Frazione Prato	Via Dinazzano	82	704	5500 mq
12	Terreno già concesso in diritto di sup. (bar in Zona industriale)	Via Costituzione	43	273	1516
13	Terreno – semin. arbor.	Via Costituzione	43	274	parte per circa 785 mq lato mappale 273
14	Terreno già concesso in diritto di sup. (Zona Esp. Sud Bar-Pizzeria)	Via Manzotti	55	259	1148
15	Area	Via Mandriolo Superiore	24	mappale 228	520 mq
16	Area	Via Gazzini - Lemizzone	73	Catasto strade	100 mq circa
17	Porzione stradale	Via I Maggio	50	Catasto strade	115 mq circa
18	Area	Via Monache angolo Via B.	55	214	120 mq circa

		Croce			
19	Immobile	Via Tondelli n. 10	55	142 sub. 30	79 mq
20	Immobile	V.le Vittorio Veneto n. 34/D	35	223 sub. 1 e 4	440 mq circa
21	Immobile	Corso Cavour	38	213 sub. 19	365 mq circa
22	Immobile	Viale Repubblica n. 8	34	147 sub. 4	330 mq circa
23	Immobile	Via Mandrio n. 25	9	73 sub. 4	690 mq circa
24	Terreno	Via Gandhi	64	304	1.106 mq
25	Terreno	Via Mandrio	36	273	parte per mq 50 circa
26	Terreno	Via Fazzano	55	669	142 mq
27	Terreno	Viale Europa	43	228	parte per mq 50 circa
28	Terreno	Via Cimitero Nuovo	56	783	parte per mq 35 circa
29	Terreno	Via Bellelli Fosdondo	20	210	parte per mq 50 circa
30	Terreno	Piazzale Finzi	49	261	parte per mq 50 circa

31	Terreno	Via della Tecnica - Prato	81	108	parte per mq 50 circa
32	Terreno	Viale Risorgimento	38	544	parte per mq 50 circa
33	Terreno	Viale Matteotti	56	503	parte per mq 100 circa
34	Terreno	Via Costituzione	43	274	parte per mq 50 circa
35	Area	Via Moggi angolo Via Manzotti	55	748	Parte per circa 150 mq
36	Area	Via Prati	34	20	Parte per circa 200 mq
37	Area	Via Mandriolo Superiore	24	356	Parte per circa 1.980 mq

B) Ulteriore patrimonio immobiliare disponibile

Oltre ai beni facenti parte del piano alienazioni deliberato il 30 novembre scorso, illustrato nel precedente paragrafo, si produce di seguito l'elenco del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ente e che, in caso di necessità, potrà essere alienato:

Immobile/terreno	Valore in Euro
Centro Arcobaleno	€ 685.000,00
Ex Palestra Dodi	€ 400.000,00
Parcheggio interrato	€ 1.350.000,00
Sede Cri – Avis	€ 980.000,00
Totale Immobili	€ 3.415.000,00

Terreno via Campagnola	€ 1.874.760,00
Terreno via Europa	€ 483.600,00
Terreno via Astrologo	€ 1.470.360,00
Terreno via Monache	€ 3.682.560,00
Totale Terreni	€ 7.511.280,00
Totale complessivo	€ 10.926.280,00

C) Patrimonio Finanziario

L'Amministrazione Comunale, inoltre, è in possesso di n. 6.458.874 azioni della società Iren S.p.a. per un valore complessivo di € 9.688.311.

Tale importo è calcolato utilizzando il prezzo minimo di vendita deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 72 del 30.09.2016 (pari a € 1,50 per azione).

Il valore medio dell'azioni degli ultimi 10 giorni è pari ad € 2,48.

Ad oggi, le azioni liberamente cedibili sono n. 2.025.554.

Le restanti azioni - vincolate in virtù degli accordi ai quali il Comune è obbligato in funzione della sua partecipazione ad un patto parasociale - per complessive n. 4.433.320, saranno cedibili a partire dal 09 maggio 2019.

Il patto parasociale prevede la possibilità che le azioni bloccate siano oggetto di costituzione di diritti reali a favore di terzi (ad es. pegno) purché i diritti amministrativi rimangano in capo al socio Pubblico.